

LA CONTRIBUZIONE UTILE PER LA PENSIONE

◆ OBBLIGATORIA

E' quella versata durante l'attività lavorativa.

◆ FIGURATIVA

Riguarda:

- a) servizio militare
- b) gravidanza e puerperio
- c) integrazione guadagni
- d) assistenza TBC
- e) aspettativa per incarichi sindacali e politici
- f) disoccupazione indennizzata *
- g) malattia e infortunio *
- h) assistenza figli con meno di 6 anni, coniuge e genitori handicappati
- i) mobilità

Inoltre, con riscatto oneroso:

- l) formazione professionale
- m) interruzioni o sospensioni dal lavoro
- n) lavoro discontinuo, stagionale o temporale
- o) part-time
- p) servizio civile

* questa contribuzione figurativa NON è valida ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

◆ DA RISCATTO E/O RICONGIUNZIONE

E' quella recuperabile con onere a carico del lavoratore e riguarda:

- a) periodi di lavoro svolto all'estero in Paesi non convenzionati con l'Italia ai fini previdenziali;
- b) corso legale di laurea;
- c) periodi di lavoro scoperti di contribuzione e non più recuperabili perché caduti in prescrizione;
- d) ricongiunzione di contribuzione versata in fondi pensione diversi

◆ VOLONTARIA

E' quella versata volontariamente durante i periodi di inoccupazione.

SERVIZIO MILITARE: I CONTRIBUTI

Ritardare l'inizio dell'attività lavorativa o il doverla interrompere per adempiere agli obblighi di leva non crea pregiudizio al lavoratore ai fini della pensione.

Infatti, anche se durante lo svolgimento del servizio militare non viene corrisposta alcuna retribuzione e, di conseguenza, non vengono versati i contributi, per evitare che il lavoratore abbia un "vuoto" nella propria posizione contributiva, la legge prevede che, a domanda dell'interessato, vengano accreditati in suo favore i contributi figurativi.

Ciò vuol dire che il periodo impegnato al "servizio della Patria" non è perduto ma vale a tutti gli effetti come periodo di assicurazione ai fini previdenziali.

NON SOLO CARTOLINA ROSA

Il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela non solo il servizio militare che si è chiamati a prestare con la cartolina di precetto ma anche altre situazioni che allontanano il lavoratore dal posto di lavoro o ritardano l'inizio dell'attività (ad es. periodi di prigionia, periodi da partigiano, servizio nella Croce Rossa o nel sovrano Ordine di Malta ecc...)

MILITARE SENZA... STELLETTE

Anche gli obiettori di coscienza che, per questa loro posizione, chiedono in luogo del militare, di svolgere un servizio civile sostitutivo, hanno diritto ai contributi figurativi.

Così pure i cittadini maggiorenni che hanno stipulato un contratto della durata di almeno un biennio per svolgere un'attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.

Dal 1° gennaio 2009 il periodo di servizio civile diventa utile, per la maturazione al diritto della pensione, solo con riscatto oneroso.

LA DOMANDA: CONDIZIONI PER L'ACCREDITO FIGURATIVO

Per poter farsi accreditare il periodo di servizio militare o civile sostitutivo, basta fare una domanda all'ente di previdenza.

L'accoglimento della domanda è tuttavia subordinato alla presenza sul conto del lavoratore di almeno un contributo settimanale.

La domanda può essere presentata dall'interessato o, in caso di decesso, anche da un suo erede.

Unitamente al modulo di domanda di contribuzione figurativa è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva della certificazione dell'Autorità militare, su cui vanno indicate con esattezza le fasi salienti del servizio militare (data di presentazione, periodo e durata delle licenze, data di congedo, ecc...).

Saranno gli uffici dell'INPS a contattare i competenti distretti militari per verificare la veridicità delle informazioni fornite dal lavoratore.

Diverso comportamento era richiesto a chi aveva prestato servizio militare fino al 31.12.1945: costoro dovevano allegare alla domanda il foglio matricolare o lo stato di servizio rilasciato dal competente distretto.

EFFICACIA

I contributi figurativi per servizio militare valgono sia ai fini del raggiungimento al diritto della pensione che per la sua misura.

Hanno valore anche ai fini delle prestazioni temporanee quali l'indennità di disoccupazione e per la Tbc ma non sono validi ai fini del conseguimento del requisito di contribuzione utile per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

IL RICHIAMO ALLE ARMI

Per la completezza dell'argomento ma con l'augurio di non dover utilizzare tali informazioni, si precisa che, il lavoratore richiamato alle armi ha diritto per tutta la durata del richiamo ad un'indennità economica pari per i primi due mesi alla normale retribuzione in aggiunta all'eventuale retribuzione militare e, per il periodo successivo, alla differenza tra i due trattamenti se quella civile è più alta di quella militare.

MILITARE DI CARRIERA

Il servizio svolto a domanda dell'interessato è equiparabile a quello prestato dagli ufficiali in servizio permanente.

Diventa pertanto, come tale, un rapporto di pubblico impiego assicurato in via obbligatoria secondo le leggi dello Stato.

Lavoratori autonomi, si sbloccano i vitalizi per mogli e altri familiari (periodi scoperti da contribuzione)

Dopo alterne vicende, la questione della costituzione della rendita vitalizia reversibile secondo l'articolo 13 della legge 1338 del 12 agosto 1962 a favore dei familiari collaboratori dei titolari di imprese artigiane e commerciali viene definitivamente risolta. L'approdo positivo deriva da una serie di recenti sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione. Queste pronunce hanno consolidato il principio dell'ammissione alla costituzione della rendita vitalizia presso l'Inps (in precedenza l'orientamento giurisprudenziale è stato oscillante). Lo rende noto l'Inps, con circolare 31 del 1° febbraio 2002.

La vicenda era nata con la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 12-19 gennaio 1995 che aveva aperto degli spiragli verso un'interpretazione estensiva della norma (articolo 13 della legge 1338/62) emanata proprio per regolarizzare, mediante richiesta di Costituzione di rendita vitalizia reversibile, contributi dovuti e non versati ma colpiti dalla prescrizione per i lavoratori dipendenti. Il passaggio completo verso l'ammissibilità di questo tipo di regolarizzazione anche a favore dei collaboratori dei titolari degli artigiani e dei commercianti si è verificato con l'ordinanza n. 21 del 2001 della Corte costituzionale e alcune sentenze (8112 e 8250 del 1999 e 14393 del 2000) della Cassazione.

La rendita vitalizia mira a sanare un'omissione contributiva nell'assicurazione Ivs (pensione) colpita da prescrizione. Il presupposto, quindi, è l'inadempimento di un obbligo contributivo del soggetto tenuto al pagamento dei contributi. Nel rapporto di lavoro dipendente questo soggetto è il datore di lavoro, mentre in quello di lavoro autonomo (artigiani, commercianti, coltivatore diretti) è il titolare dell'impresa. La facoltà di costituire la rendita vitalizia, quindi, può essere riconosciuta esclusivamente a favore del coniuge e dei familiari collaboratori e non anche del titolare dell'impresa artigiana e commerciante (in tal senso si veda la sentenza della Cassazione 1114 del 2001). Nell'ambito del lavoro dipendente è il datore di lavoro inadempiente che deve chiedere la costituzione di rendita vitalizia (il lavoratore dipendente può farlo, in sostituzione del datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno). La regolarizzazione può essere chiesta anche dai superstiti del lavoratore. Chi chiede la regolarizzazione deve anche pagare la riserva matematica (si può trattare di somme consistenti). Lo stesso discorso nel rapporto di lavoro autonomo. Qui, naturalmente, entrano in gioco il titolare dell'impresa o, in sua sostituzione, il coniuge o i familiari collaboratori o i loro superstiti.

L'esistenza del rapporto di lavoro deve essere provata con documenti dell'epoca di data certa (atto costitutivo dell'impresa familiare, attestazioni delle commissioni provinciali o dell'Ispettorato del lavoro e così via). La durata del rapporto di lavoro può essere dimostrata con altri mezzi (compresa la prova testimoniale).

Il «bonus» è esteso anche ai familiari dei coltivatori diretti.

Via libera alla richiesta di costituzione di rendita vitalizia reversibile anche a favore dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare per i periodi compresi negli anni 1957-1961 e periodi successivi.

La costituzione di rendita reversibile ha lo scopo di regolarizzare contributi dovuti e non versati ma colpiti dalla prescrizione (articolo 13 della legge 1338/1962).

Lo segnala l'Inps con la circolare n. 32 del 1° febbraio 2002.

L'applicazione estensiva di tale norma anche ai componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare è il frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale che ha coinvolto anche la Corte costituzionale oltre che la Cassazione.

L'orientamento giurisprudenziale è diventato di recente costante con l'ordinanza 21 del 2001 della Corte costituzionale e una serie di sentenze della Cassazione (da ultimo n. 14393 del 2000).

Nella circolare l'Inps detta le regole applicative della costituzione di rendita vitalizia negli anni 1957/1961 (esisteva uno specifico criterio di attribuzione da parte del titolare dell'impresa delle giornate ai collaboratori) e per gli anni successivi al 31 dicembre 1961 (diverso sistema di attribuzione delle giornate con accredito in misura fissa 156 giornate se uomo e 104 giornate se donna o giovani).

Va sottolineato anche in questo caso che l'esistenza del rapporto di lavoro deve essere provata con documenti dell'epoca di data certa, mentre per la durata del rapporto di lavoro si può ricorrere ad altri mezzi di prova (vedi pagina precedente).

*A tutti piace avere la fama
di essere generosi, ma a tutti
piace acquistarla con poca
spesa.*